

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale

I protagonisti di questo Convegno sono due: il *notarius*, un giurista con la sua professionalità esplicita anche nel settore della giustizia, e la *fides*, termine che, in rapporto al notaio, si è riempito di precisi significati tecnici ed operativi. Inizierò con qualche esempio di differenti utilizzazioni della parola *fides* e sulla sua valenza espressiva e concettuale quando è riferita al notaio ed alla sua attività di supporto giurisdizionale.

È certo inutile ricordare che il termine *fides* riveste nella tradizione cristiana un enorme rilievo rievocativo e che si tratta di uno dei cardini concettuali determinanti soprattutto nella elaborazione e nella evoluzione della scienza teologica. Ed è certo egualmente noto che una delle più importanti compilazioni di diritto canonico medievale, il *Liber Extra*, voluto da papa Gregorio IX e pubblicato nel 1234, si apre con un titolo denominato *De summa Trinitate et fide catholica*¹. Mentre un altro titolo si occupa esplicitamente *de fide instrumentorum*, richiamando proprio problematiche relative al documento notarile², la rubrica iniziale, sopra citata, pone i confini concettuali e contenutistici entro cui il termine *fides* viene ricompreso. Entro questi limiti rientra anche un'altra tematica, che attiene alla larga utilizzazione del termine *fides* accompagnato volta a volta dagli aggettivi *bona, mala, modica*, su cui mi soffermerò anche per valutare la tipologia e il significato della loro utilizzazione.

La glossa ordinaria al *Liber Extra*, opera di Bernardo da Parma compilata nella seconda metà del XIII secolo, esordisce con un richiamo alla di-

* Pubbl. in *Hinc publica fides: il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 91-107.

¹ *Decretales D. Gregorii Papae IX. ... una cum glossis restitutae*, Romae MDLXXXII, X.I,1, p. 6.

² *Ibidem*, X. II, 22, pp. 344-353. Su questi temi v. M. MONTORZI, *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli 1984 (Storia e diritto. Studi, 12), p. 16 e sgg.

sciplina della *fides* per il cristiano, affermando che « omne quod non est ex fide peccatum est »: al di fuori della fede ci sono sia le credenze erranee, per le quali il rimedio è facile da trovare, sia le credenze eretiche che occorre estirpare³.

Il testo continua chiedendosi a quanti significati possa piegarsi questa parola: si usa *fides* per richiamare il sacramento del battesimo, che apre l'uomo alla fede, ma lo stesso termine è adatto a richiamare la fedeltà coniugale cioè la *castitas tori*, che è uno dei tre *bona matrimonii*.

Prosegue la glossa con altre definizioni: « dicitur fides securitas sive pactum quae etiam hosti servanda est », con un salto nel terreno della cavalleria e della feudalità. *Fides* è anche *conscientia* cioè consapevolezza di dovere essere corretti; inoltre, « dicitur fides credulitas, secundum quam credimus quod non videmus », e tocca in questo modo i fondamenti di un credo religioso. È *fides* la *promissio* cioè l'impegno contrattuale e, per finire l'elencazione, è *fides* anche l'*aequitas in actionibus considerata* e il riferimento è alle azioni di buona fede⁴.

Da un punto di vista dottrinale l'interesse di questo testo risiede anche in una precisa volontà del glossatore di sorreggere il percorso intrapreso dai canonisti verso una sempre maggiore autoreferenzialità del diritto della Chiesa e di accreditare sempre più le *auctoritates* canoniche. Sono, infatti, limitati i riferimenti alla teologia ed alle opere dei Padri della Chiesa, mentre si va alla ricerca dei richiami interni alla dottrina ed alla normativa canonica e soprattutto si tende alla massima valutazione delle sue peculiarità rispetto al diritto romano.

Non molto dissimile è la enumerazione delle diverse specie di *fides* operata dal cardinal Ostiense nel commento alla stesso testo⁵, ma il sud-

³ *Ibidem*, p. 6.

⁴ U. PETRONIO, *Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II, 1989), pp. 55-78; M. MONTORZI, *Fides in rem publicam* cit., p. 24 e sgg.

⁵ HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS *In primum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis MDLXXXI (rist. Torino 1965), c. 4a: « Illud autem notandum est quod fides multis modis accipitur. Nam quandoque ponitur pro sacramento baptisimi ... Item pro castitate thori ... Item pro conventionali securitate, quae etiam hosti seruanda est ... Item pro conscientia ... Item pro credulitate, secundum quam credimus id, quod non videmus ... Item

detto autore, nel corso della sua celebre *Summa Aurea* ed a proposito della spiegazione del titolo *de fide instrumentorum*, riporta e incardina la parola *fides* anche all'interno dell'universo giuridico notarile. Egli sintetizza la presenza e la funzione della *fides* dei notai partendo dai diversi significati del termine *instrumentum* e con la prima precisazione ci dice che

« restringitur autem instrumentum et supponit pro his tantum quae probationem et fidem faciunt iudici et ipsius mentem instruunt: unde et testes appellatione instrumentorum continentur .. Sed et specialius restringitur hic et appellatur instrumentum scriptura facta ad alicuius probationem in posterum faciendam ... Quibus instrumentis fides sit adhibenda. Et quidem publicis sine aliquo adminiculo ... Dicitur autem publicum instrumentum quando confectum est per manum tabellionis qui iuravit fideliter exercere officium suum ... »⁶.

È chiaramente avviato il discorso sulla inscindibile connessione della *fides* con la professione notarile e il valore della sua documentazione. Come ben dice Valentini, riprendendo il pensiero di Baldo degli Ubaldi,

« l'affermazione che l'ufficio del tabellione è *publicum et commune*, tratta da Innocenzo, non costituisce certo una novità. L'evoluzione infatti che aveva portato il notaio alla *publica fides* era già da tempo conclusa, ed i suoi *instrumenta* facevano fede *sine alio adminiculo*, cioè non richiedevano più la presenza e la *subscriptio* di un giudice, purché fossero presenti i testimoni, nel numero richiesto. Ciò per l'*instrumentum confectum extra iudicium*. Nel caso invece di *instrumentum confecto in iudicio* non erano necessari i testimoni. Lo *Speculator* ne indica chiaramente il motivo: "Si instrumentum fiat coram populo, testes non sunt necessarii" »⁷.

pro legalitate seu confidentia ... Item pro aequitate et exuberantia actionum ... Item pro legalitate, seu fidelitate dolo contraria ... Item pro probabili ignorantia ... vel probabili credulitate ... Item pro bona simplicitate unde dicitur, iste homo est bonae fidei qui non est duplex sive malitiosus, sed innocens ».

⁶ ID., *Summa*, Lyon MDXXXVII (rist. Aalen 1962), *De fide instrumentorum*, p. 103.

⁷ V. VALENTINI, *Il "tractatus de tabellionibus" di Baldo degli Ubaldi attribuito anche a Bartolo di Sassoferrato nonché a Gozzadino de' Gozzadini*, in « Studi Urbinati », XXXIV (1965-66), p. 61. Nel trattato (pp. 104-105) Baldo afferma quanto segue: « Quinto quero quale sit officium tabellionis. Respondeo, secundum Ynnocentium .. quod eius officium est publicum et commune, et ideo creditur eius scripture, tamquam publice, sine alio adminiculo, dummodo in instrumento confecto extra iudicium sit descriptus debitus numerus testium ... In hiis vero, que fiunt in iudicio, creditur solum scripture tabellionum deputati ad scribendum acta sine testibus ... ». Già l'Ostiense è attestato sulla stessa linea interpretativa (*In secundum Decretalium librum Commentaria* cit., p. 110a: « ... illa vero censetur publica, quae sine adminiculo vivae vocis alicuius notarii, vel etiam testium, qui nec fidem facere possunt,

Vorrei adesso commentare un testo che ripropone il tema della *fides* da un altro punto di vista, anch'esso al centro di questo convegno, cioè la posizione ed i rapporti reciproci tra notai e giudici. Si tratta di un *consilium* tratto da una raccolta di pareri del più famoso giurista ligure del XV secolo, Bartolomeo Bosco, che, tra l'altro, è un diretto allievo di Baldo degli Ubaldi. Bosco ha trattato quasi esclusivamente casistica ligure ma, in questa circostanza, il riferimento è ad un capitolo degli statuti di Lucca posto sotto la rubrica *de poena reddentis falsam attestationem*⁸. La prima domanda a cui il consulente deve rispondere è se si possa prestare fede alla documentazione scritta dal notaio che si ponga come unica prova e attestazione che lo stesso professionista è stato ufficialmente designato da un giudice a collaborare con lui. Il primo problema da affrontare è attinente all'esistenza della *commissio*, cioè dell'incarico ricevuto dal notaio, che gli darebbe la facoltà di compiere lecitamente le attività che asserisce essere state a lui assegnate.

Per la risoluzione del quesito Bosco si fa forte di una opinione dottrinale largamente condivisa – dall'Ostiense a Giovanni D'Andrea, a Jacopo Butrighari e a Baldo – che sembra attestare cautela e diffidenza da parte degli altri giuristi nei confronti del notaio: si richiede, infatti, che dell'affidamento dell'incarico di svolgere attività giudiziali « debet fieri fides non per illum notarium, cui commissio est facta, sed per alium ».

La spiegazione per cui « non creditur de sua commissione », è trovata addirittura in una « ratio naturalis, ne quis possit sibi ascribere officium lucrosum falso, et detur ac aperiat via malitiis ».

È evidente che se la soluzione viene trovata percorrendo, a torto o a ragione, la via del sospetto e della diffidenza, si può tranquillamente scomodare anche *ratio naturalis*: l'ipotesi più probabile è che il testo riporti l'eco di esperienze pratiche in senso 'malizioso', anche se spesso, come vedremo, per i notai si ritrovano espressioni di ben altro tenore e attestati di credibilità ben diversi.

cum forsā omnes mortui sint, per se tamen fidem faciunt, et auctoritatem habent ». Baldo torna sulla centralità del documento in un parere legale (BALDI UBALDI *Consiliorum sive responsorum*, III, Venetiis MDLXXV (rist. Torino 1970), *cons.* 402, p. 114): « ... cum in instrumento consistat origo probationis: testes vero veniunt ad coadiuvandum ».

⁸ BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani MDCXX, *cons.* 501, pp. 802-805. Sul giurista genovese si veda V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco ed il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova » (Omaggio della Facoltà giuridica di Genova a Mario Scerni), XVI (1977), pp. 857-866.

Continuando l'analisi del *consilium* di Bartolomeo Bosco si rileva che con il secondo quesito proposto dai suoi committenti gli si chiede se il notaio, nominato scriba ufficiale di una magistratura, possa *sine speciali commissione de hoc sibi facta*, raccogliere i giuramenti, esaminare testimoni, scrivendo e formalizzando le loro dichiarazioni e attenendosi, in questa sua attività, sia alle regole del diritto comune che ai dettami di quello statutario che, nel caso specifico, è quello di Lucca.

Allo svolgimento di questa possibile attività esplicabile dal notaio Bosco ritiene indispensabile premettere una ben precisa dichiarazione di principio:

« Breviter advertendum est quod aliud est, quantum ad hoc, de quo quaeritur, iudicis officium, aliud officium notarii, nam ad iudicem pertinet recipere iuramenta testium et eos examinare; ad notarium vero eorum dicta scribere ».

L'affermazione di Bosco è molto netta e si attesta in quel filone di pensiero giuridico che, relegando l'attività dei notai nell'ambito delle arti "vili o meccaniche", tende a frenare lo slancio della categoria verso la scalata sociale, cioè verso la nobilitazione. Non è casuale che l'affermazione provenga da un dottore giurista preoccupato certamente dalla sempre maggiore credibilità dei notai e dal loro possibile inserimento organico all'interno di delicati meccanismi come quelli giurisdizionali. Su questo tema tornerò più avanti ma si può ora rilevare come emerga la volontà del consulente di ribadire la presenza tradizionale di confini operativi, giustificati subito dopo con richiami alle fonti del diritto romano e di quello canonico: a due testi in tema di testimonianze tratti dal Codice giustiniano e dal Digesto si accompagna, infatti, una citazione tratta dal *Liber Extra* di Gregorio IX in tema di prove.

Il debito scientifico maggiore e risolutivo per suffragare la propria opinione, Bosco lo contrae, peraltro, nei confronti della glossa accusiana, la quale, senza ambiguità, afferma che « testes in causa debent iurare coram iudice: numquam enim reperitur quod tabelliones possint recipere talia sacramenta ». Non contento di aver disturbato Accursio, Bosco ne rafforza l'opinione affiancandogli nientemeno che Bartolo da Sassoferrato, secondo il quale *iudici est facienda probatio non tabellioni*.

Bosco, peraltro, non è uno sprovveduto e sa perfettamente che esiste una pratica di funzionamento della macchina giudiziaria che ha largamente accantonate le nette ed inequivocabili affermazioni di principi, dal momento

in cui ha utilizzato ed utilizza largamente i notai per compiere, oltre alle scritture giudiziali, anche molteplici attività istruttorie. L'inciso dettato dalla pratica segue, infatti, immediatamente le affermazioni precedenti: *nisi esset tabellioni commissum per iudicem*, ed è anch'esso ben suffragato con *auctoritates* del Digesto, del *Codex*, e, per il diritto canonico, da un testo delle Clementine. Ci si muove, quindi, su due piani, quello della prassi e quello dei principi, ed è quest'ultimo che induce, come ulteriore conseguenza, la concettualizzazione di una *regula* generale che afferma «quod acta iudicialia expedire debent coram iudice non autem coram notario».

Il ragionamento di Bosco procede per acquisizioni concatenate e, dal suo punto di vista, consequenziali e il riferimento dottrinale costante è il dettato della glossa accursiana. Ed è attraverso essa che il giurista invoca il rispetto delle forme del processo: «et ideo confessio quae fieret coram Notario absente iudice non diceretur facta in forma iudici, et ita determinat glossa».

Regole generali e limiti processuali sono i confini che il consulente intende ben disegnare per indurre i protagonisti ad attenersi a precise funzioni professionali ed alle loro conseguenze all'interno di una rigida organizzazione sociale: in questo caso le *auctoritates* richiamate sono civilistiche, tratte dal *Codex*, una in materia testamentaria e la seconda in tema di rapporti ecclesiastici:

«ex his sequitur quod electus simpliciter in notarium causae, videtur electus tantum ad scribendum et ad alia faciendum quae pertinent ad Notariatum officium, non autem ad ea quae sunt officii iudicis eligentis et quae ad ipsius officium spectant, nisi appareat specialis commissio: absurdum enim esset si promiscuis actibus rerum turbentur officia».

Dal prosieguo del parere di Bosco si rileva, peraltro, che i problemi emergenti dalla documentazione e dal suo valore giudiziale arricchiscono una casistica sempre più numerosa. Al di là del caso proposto dallo statuto di Lucca, Bosco richiama altri due precedenti già dottrinalmente elaborati.

Il primo riguarda «an de secreta examinatione testium, in qua non intersunt testes, sed solus iudex et tabellio, credatur tabellioni», e in tale contesto ancora la glossa conferma che «veritas scripturae debet probari per tabellionem ... et ei soli creditur».

Un altro esempio Bosco lo trae dall'opera di Cino da Pistoia che propone il caso di un notaio che dichiara di aver operato una citazione per mezzo di un banditore. Questi, però, smentisce la circostanza, e la conclu-

sione è nel senso di assumere come criterio di giudizio la « *qualitas personarum* »: infatti « *si tabellio sit homo suspectus eius scriptura erit suspecta ... alias si tabellio esset bonae fama, in dubio staretur eius scripturae* ».

Che ai tempi del Bosco quest'ultimo inciso sul *notarius bonae fama* fosse la normalità della documentazione scritta emerge dal prosieguito del *consilium* che rileva la necessità di distinguere eventuali aspetti patologici del fenomeno. Il caso del banditore che smentisce il notaio si riferisce, infatti, ad un professionista che sia stato ufficialmente investito di compiti giurisdizionali quali sono le citazioni in giudizio. È diverso il caso su cui Bosco è chiamato a rispondere nel quale, cioè, non esiste l'investitura ufficiale a compiere atti istruttori: « *casus autem noster est in eo tabellione qui excessit fines officii, quoniam sine commissione testium iuramenta recepit et eos examinavit, et sic indebite egit ...* ».

Una volta avviata, la catena dei sospetti e delle presunzioni procede inarrestabile e investe anche il documento del notaio: « ... *nimirum si potest praesumi quod etiam indebite, aut negligenter, vel immemoriter scripserit in praedictis* ». Il dubbio che circonda l'opera del notaio *suspectus* induce, quindi, a pensare che anche il documento che lui ha predisposto abbia una genesi professionale scorretta o che, addirittura, sia stato vergato con negligenza o con lacune. Sono, evidentemente, sospetti pesanti che possono condizionare lo sviluppo processuale. Bosco riporta, al proposito, l'opinione di Guglielmo Durante che rovescia la scala di credibilità delle testimonianze in rapporto all'interlocutore ed alla ufficialità della sua figura:

« *dicit enim quod si compertum est primum coram quo testis deposuit, iudicem non fuisse, quod valet secundum dictum, quod est priori contrarium, cum prima depositio nulla fuerit coram non suo iudice facta ... quanto magis hic, ubi coram nullo iudice fuit facta receptio et tabellio fines officii sui excessit, quod est scribere ea quae coram iudice aguntur ...* ».

Anche per suffragare quest'ultima affermazione il Bosco, significativamente, accosta una *auctoritas* civilistica, tratta dal *Codex*, ad una canonistica tratta dal *Liber Extra* di Gregorio IX. Si tratta non tanto di nobilitare tematiche professionali di una categoria di giuristi diversi dai giuristi dottori, quanto di prendere atto dell'utilità delle funzioni svolte dai notai ed ormai radicate nel mondo giuridico e nella società medievale: non è certo possibile che la presenza di soggetti "sospetti" e la casistica da essi determinata possa limitare o capovolgere il rilievo assunto dalla *fides* della loro documentazione.

Ne è testimonianza, ancora nella scienza giuridica medievale e come capolinea di una tradizione che va dalla glossa accursiana a Baldo, un testo di Alessandro Tartagni che vede nel documento notarile la *substantia veritatis*. A suo parere, infatti, l'opinione di Baldo e della glossa ordinaria, in tema di documentazione testamentaria,

« est vera quando haec interrogatio testatori fit a tabellione, qui aufert omnem suspitionem in casu nostro, quia fides tabellionis aufert omnem suspensionem falsitatis: nam ei committitur tota substantia veritatis, ergo standum est ei ... »⁹.

I temi della validità degli *instrumenta*, delle falsificazioni e delle testimonianze tornano ancora, sempre in una prospettiva di assetti giudiziari, in altri pareri legali, pronunciati da Bartolomeo Bosco che rendono conoscibile la reale funzione della documentazione notarile. Il Bosco attesta, ad esempio, senza esitazioni l'avvenuta equiparazione, quanto alla esecutività, della sentenza e del documento notarile. Alla richiesta dell'attore di rendere esecutivo un *instrumentum*, Bosco si esprime favorevolmente, rammentando che si tratta solo di adeguarsi a « ... facere hodie ad practicam currentem in partibus Italiae, ubi instrumenta publica habent executionem paratam, sicut sententiae definitivae ... »¹⁰.

In un altro caso Bosco richiama la delicatezza e l'importanza della presenza processuale del notaio sostenendo che, nel caso di ricusazione, debbono valere le stesse cautele esistenti per i giudici. In una causa ci si domanda se abbiano valore le fideiussioni raccolte da un notaio ricusato: la risposta è negativa in quanto costui deve astenersi da qualsiasi attività che coinvolga le persone che lo hanno ritenuto sospetto. Le stesse nullità che valgono, ad altro livello, per gli atti del giudice ricusato valgono per il notaio « maxime quia officium talis scribentis est maximae importantiae »¹¹.

Rimane, quindi, intatta la fiducia nella categoria e nei suoi atti e ho già altrove segnalato che l'esempio più probante viene da un altro consiglio del Bosco¹². Si tratta di un episodio della secolare saga familiare dei Campofre-

⁹ ALEXANDRI TARTAGNI *Consiliorum*, III, Venetiis MDXC, c. 37 v.

¹⁰ BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia* cit., cons. 539, p. 865.

¹¹ *Ibidem*, cons. 381, pp. 596-598.

¹² Si veda V. PIERGIOVANNI, *Il notaio nella storia giuridica genovese*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, Atti del Convegno internazionale di

goso, e la controversia verte sulla validità del testamento di Venerio, ai fini della esecuzione di un legato lasciato alla sua concubina Margherita. La donna è intervenuta in giudizio personalmente a difendere le proprie ragioni, e gli altri eredi contestano la regolarità di questa presenza per le incapacità processuali proprie delle donne, ma sono smentiti dai giudici che fondano la sentenza contraria su una singolare procedura incentrata sulla professionalità dei notai. Si risponde infatti alle obiezioni contrarie che le limitazioni di capacità per donne e minori, previste dagli Statuti, concernono i contratti e le obbligazioni e non i giudizi: infatti, prima dell'anno 1400, il « *communis stilus et universalis consuetudo curiae* » era nel senso che nei giudizi intentati dalle donne non fosse richiesta l'assistenza di parenti o vicini, « *ma interuebant mulieres solae, et de per se, et agitabant iudicia, et valebant acta* ».

La prova di questa prassi genovese viene assunta dalla testimonianza di tre notai, *in curiis practicissimos*, che hanno fatto ricerche presso i propri colleghi ed hanno presentato in giudizio una serie di atti notarili, conformi e concludenti, relativi al periodo considerato¹³. Credo che si tratti di un testo molto notevole, sia per la fiducia che la categoria mostra di godere all'interno della comunità, sia per il significato di riscontro pubblico ed ufficiale che viene dato ai loro atti. Non è, infine, di secondaria importanza il rilievo endoprocessuale che l'episodio assume, poiché, all'interno dei meccanismi tecnico-procedurali, ai notai non viene soltanto ritagliato uno spazio collaterale di fede documentale, ma anche una importante funzione di memoria giurisprudenziale e di accertamento di prassi processuali: non sono i giudici, spesso stranieri e non fissi, ma i notai, l'elemento di continuità all'interno dell'ordinamento giudiziario.

Un altro importante esempio nella direzione dell'approfondimento dei significati della *fides* e un arricchimento particolare, soprattutto perché in gran parte frutto della tradizione patristica e casistica, deriva dalle vicende che hanno segnato la storia del concetto di buona fede. Sono importanti, al proposito, due testi, la *regula juris* LXXXII contenuta nel *Liber Sextus* di Bonifacio VIII che recita testualmente « *Qui contra iura mercatur, bonam fidem non praesumitur habere* », e un passo di Baldo che si esprime nei se-

studi storici, Genova 12-14 marzo 1992, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), pp. 73-90.

¹³ BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia* cit., *cons.* 469, p. 735.

guenti termini: «In causis mercatorum, ubi de bona fide agitur, non congruit de iuris apicibus disputare»¹⁴.

Dall'esame della *regula* del *Liber Sextus* un famoso giurista, Dino del Mugello, propone alcune considerazioni che compendiano in gran parte tutti i dibattiti della precedente dottrina, civile e canonica, in tema di buona fede. Se la proibizione a porre in essere atti di mercatura è conosciuta dal compratore non ci sono dubbi che esista la malafede, e, all'obiezione che si deve presumere la buona fede finché non si provi la sua mancanza, Dino risponde che la presunzione opera solo se si provi l'ignoranza di fatto e non certo quella di diritto. Si tratta di temi centrali nell'analisi dei problemi legati ai comportamenti di buona fede che, secondo la tradizione ereditata dal diritto romano, sia i civilisti che i canonisti trattano soprattutto in relazione all'istituto della prescrizione.

Per la Chiesa, quindi, in ragione delle sue origini e delle sue finalità spirituali, che significano rifiuto di ogni ingiustizia, è richiesta una buona fede che perduri per tutto il tempo della prescrizione, mentre per il diritto civile può essere sufficiente la buona fede iniziale.

Per gli studiosi dei vari rami delle scienze religiose l'accostamento con l'aggettivo *bona* che, frequentemente richiama ed è contrapposto al suo contrario *mala*, pone in primo piano un contenuto etico e sposta il discorso sul piano della scienza teologica. Nel campo delle obbligazioni *bona fides* significa essenzialmente l'onestà, la fedeltà, la coscienziosità nei commerci e nelle prestazioni contrattuali, a cui si contrappone la *fraus* o il *dolus*. È evidente in questo caso il richiamo alla efficacia dei patti nudi, che è una rigorosa conseguenza rispetto ai principi della religione ma diviene rivoluzionaria quando pervade altri settori al di fuori dell'ambito ecclesiale. E il primo immediato riferimento non può che essere alle nuove regole che il Medioevo costruisce per i mercanti. Nelle *curiae mercatorum* non si osserva la *subtilitas iuris*, ma si procede *de simplicibus et plano* e questo perché *inter mercatores bona fides maxime attenditur*, e sempre Baldo ricorda che

¹⁴ V. PIERGIOVANNI, *La "bona fides" nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», XCI (2005), pp. 168-179.

«concludo ex predictis quod civitates non possunt creare tabelliones, quia hic solo principi competit, licet possint statuere quod aliquorum, puta mercatorum scripturae adhibeatur plena fides ... »¹⁵.

Anche per risolvere il problema della maggiore o minore attendibilità delle scritture mercantili la chiave di volta, operativa e concettuale, appare la *fides*, a cui il mondo notarile continua a fornire alla dottrina le occasioni di riflessione. Ancora una volta ci si può rifare ad un altro testo del grande giurista medievale Baldo degli Ubaldi: si tratta di un *consilium* attinente ad un aspetto della attività notarile e che introduce il concetto di *modica fides*.

Il problema è l'affidabilità di un notaio che abbia una cattiva fama, «notarius sit malae famae et per consequens modicae fidei». La richiesta è di sottoporlo a tortura ma Baldo esamina le ragioni che possono portare a rendere un documento notarile *suspectus*, e tende a separare i casi di omissioni colpose e quindi sanabili dai casi di intenzionali interventi di falsificazione. Il risultato è che «ista instrumenta per sententiam et observationem partium transiverunt in perpetuam fidem ... unde tabellionem tormentis vexandis nullatenus puto »¹⁶.

Oltre che solidarizzare con questo antico notaio per lo scampato pericolo, ancora una volta e attraverso il giudizio di un grande giurista, la categoria notarile riesce a proporre la propria credibilità e a riaffermare intatta la *fides* di cui gode.

La novità dottrinale risiede nella qualità e nella quantità della medesima *fides*: sembra diventato un problema di aggettivi, e quantitativo più che qualitativo – *perpetua, plena, modica* – prima d'approdare alla prestigiosa sponda della *fides publica*. Una spiegazione può trovarsi nei contrasti professionali tra le diverse categorie che, come si è visto, finiscono per emergere anche nella letteratura giuridica. Occorre, peraltro, rilevare che i giuristi laureati nelle Università, divenuti avvocati, giudici o professori, tendono a spingere i notai ai margini delle attività giuridiche professionali oltre che relegarli in posizioni socialmente arretrate.

Esemplare, a questo riguardo, è un contrasto, formale più che sostanziale, tra due grandi giuristi. Bartolo da Sassoferrato è chiamato ad occupar-

¹⁵ V. VALENTINI, *Il "tractatus de tabellionibus"* cit., p. 54.

¹⁶ BALDI UBALDI *Consiliorum sive responsorum*, V, cons. 402, Venetiis MDLXXV (rist. Torino 1970), cc. 105 r.-106 r.

si della configurazione giuridica della professione notarile e delle conseguenze dell'infamia: in concreto ci si chiede se, nel caso il professionista sia condannato e dichiarato infame per cause estranee al proprio ufficio, egli possa redigere documenti validi. La risposta richiama la necessità di una definizione della attività del notaio, se si tratti cioè di una *dignitas*, legata quindi all'idea di nobilitazione, oppure si tratti di un *munus*, cioè un semplice ufficio pubblico. Bartolo propone una distinzione all'interno della stessa attività notarile: essa cioè assume la configurazione di una *dignitas* «si assumptus quis est ad negocia Principis», con la conseguenza che «infamis non potest exercere officium ... notariatus, quod habet in se dignitatem». Diverso il caso del notaio assunto «ut faciat publica instrumenta ... quia munus publicum est, quod infami non interdicitur»: può infatti, essere arbitro o giudice scelto dalle parti «quando non obstante infamia ipse est in possessione notariatus et bonae famae», ed i suoi atti rimangono validi. Baldo degli Ubaldi, contesta però tale posizione. A suo parere non è possibile che un notaio notato di infamia possa dar vita ad atti validi, sulla base del principio che all'infame è interdetto qualsiasi «officium publicum» e «officium tabellionatus est officium publicum». Egli rifiuta la equiparazione agli arbitri, ai procuratori ed ai tutori poiché costoro «non habent officium publicum»¹⁷.

Ai notai, comunque, offese e insinuazioni non vengono risparmiate dai giuristi dottori. Si può iniziare dal canonista duecentesco Jean Le Moine secondo il quale:

« Et quo ad notarios seu tabelliones adde unum (incidenter tamen) quod citat idem Alex ... quod plerumque tabelliones non intelligunt significationem verborum et sunt similes cantoribus qui bene cantant in practicam sed non per rationem ... »¹⁸.

Lo stesso Salatiele mette in guardia i notai dai pericoli che può presentare l'esercizio scorretto della professione¹⁹, mentre un trattatista più tardo riprende un consiglio di Baldo e di Giason del Maino che afferma testualmente « Ubi dicit Iason, imprudentia notariorum eiusmodi difficultates na-

¹⁷ V. PIERGIOVANNI, *Il notaio* cit., p. 87.

¹⁸ JOHANNES MONACHUS, *Glossa Aurea ... super Sexto Decretalium*, Paris MDCCXXXV (rist. Aalen 1968), c. 342.

¹⁹ SALATIELE, *Ars Notariae*, a cura di G. ORLANDELLI, Milano 1961, I, p. 4.

sci, subiungentes ex tabellionum imperitia mundum destrui ex sententia Baldi ... »²⁰.

La risposta insieme tecnica ed ironica viene da un notaio genovese del Seicento che ribalta sui giudici e sul funzionamento della giustizia del suo tempo le carenze e le ingiustizie. Vignolo prende l'abbrivio dal comportamento inumano di giudici e notai che lasciano in carcere gente da liberare subito: «Judices, exploratores birruari,et Notarii sunt faciles,et veloces ad carcerandum, pigri,et tardi ad excarcerandum»²¹.

Il rischio è quello di rovinare le famiglie per le quali i pericoli sono di tre tipi e se i primi due devono essere gestiti a livello di morale familiare, per l'ultimo le responsabilità sono evidentemente dei professionisti del settore giurisdizionale: «Mundum tria destruunt: Femine turcarum: usurae Judaeorum: processus Christianorum».

Ho detto all'inizio che il testo del *Liber Extra* di Gregorio IX ha ricapitolato le varie *species* della *fides*, dopo aver ribadito che *omne quod non est ex fide peccatum est*. I giuristi notai accettano sicuramente questo principio senza mettere in dubbio il suo significato religioso, ma per la *fides* che direttamente li riguarda sembra che riescano a preservarne i motivi moralmente più profondi pur trovando ad essi correttivi quantitativi: così se nella morale e nel diritto la *fides* si può distinguere in *bona* o *mala*, quella da dare alla documentazione notarile può essere *plena*, o addirittura *intemerata*, come la chiama Salatiele²², ma, ove necessario, divenire *modica*, come afferma Baldo. La credibilità della professione, però, non è intaccata dagli esempi di falsificazioni e, come ha detto il Tartagni, al *tabellio* ed alla sua *fides* « committitur tota substantia veritatis ».

²⁰ I.D. DURANTE, *De arte testandi et cautelis ultimorum voluntatum*, in *Selecti tractatus iuris varii vere aurei de successione*, Venetiis MDXXX, c. 187.

²¹ E. VIGNOLO, *Teorica e pratica de' notari*, I, Pisa MDCCXXI, pp. 6-7. Si veda L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano 1997 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, VIII).

²² SALATIELE, *Ars Notariae* cit., p. 4.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo